

TRIBUNALE DI RAVENNA 16 FEBBRAIO 2017

DONOFRIO, G.U.

LOUIS DREYFUS COMMODITIES ITALIA S.P.A. (avv. L. Fenati) c.
SEA STAR MARINE LTD. (avv.ti M. Lopez de Gonzalo, G. Cosulich e A. Novelli)

Nave “*Loxandra*”

- [1] **Arbitrato – Clausola compromissoria in charterparty richiamata in polizza di carico – Identificazione del charterparty con la data – Richiamo specifico alla clausola arbitrale – Relatio perfecta - Sussiste**
- [2] **Arbitrato – Clausola arbitrale validamente stipulata nel charterparty e richiamata in polizza di carico – Operatività nei confronti dei successivi prenditori della polizza di carico**

La Louis Dreyfus Commodities Italia convenne in giudizio la Sea Star Marine di fronte al Tribunale di Ravenna, chiedendo il risarcimento di un asserito ammanco su un carico di soia alla rinfusa trasportato dall'Argentina a porti italiani a bordo della m/n “*Loxandra*”.

La convenuta si costituì in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, dovendo la controversia essere deferita ad arbitrato a Londra, secondo quanto previsto dalla clausola compromissoria del charterparty, richiamata nelle polizze di carico.

Le polizze di carico, redatte su formulario CONGENBILL 2002, recavano sul fronte l'annotazione “*Freight payable as per Charter Party dated 4th April 2013*” e sul retro la clausola “*All terms and conditions, liberties and exceptions of the Charter Party, dated as overleaf, including the Law and Arbitration Clause/Dispute Resolution Clause, are herewith incorporated*”.

- [1] *Qualora la polizza di carico richiami nel frontespizio il charterparty, con espressa indicazione della data di stipula, e sul retro preveda che tutti i termini del charterparty indicato nel frontespizio, compresa la clausola arbitrale, si intendono richiamati della polizza stessa, sussiste la “relatio perfecta” richiesta dalla giurisprudenza italiana per ritenere la clausola arbitrale validamente incorporata nella polizza di carico.*
- [2] *La clausola arbitrale, validamente inserita nel charterparty e richiamata nella polizza di carico, è operante nei confronti dei successivi prenditori del titolo, senza che si renda necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento, degli adempimenti formali e condizionanti la validità della clausola medesima tra gli originari contraenti.*

[1] In tema di incorporazione in polizza di carico di clausole compromissorie in charterparty, cfr., per alcuni casi in cui è stata ritenuta sussistente la “*relatio perfecta*”, Cass. 8 aprile 1975, n. 1269, *Ag. Mar. Tomaso c. Sorveglianza*, in questa *Rivista*, 1976, 21; Trib. Napoli 20 novembre 1983, *Rocco G. & Figli c. Ag. Mar. Tomaso*, in questa *Rivista*, 1984, 337; Cass. 1 marzo 2002, n. 3209, *UMS Generali Marine c. Clerici Agenti*, in questa *Rivista*, 2004, 468; per

altri casi in cui invece la “*relatio perfecta*” è stata ritenuta insussistente, cfr. Cass. 4 novembre 1981, n. 6035, *Jaunch & Hubener c. Soc. Navigation Transoceanique*, in questa *Rivista*, 1982, 391; Trib. Napoli 7 aprile 1982, *Italgrani c. Ag. Mar Sorrentini*, in questa *Rivista*, 1983, 8090; Cass. 22 dicembre 2000, n. 1328, *Granitalia c. Ag. Mar. Sorrentini*, in questa *Rivista*, 2002, 225. In argomento, tra i contributi più recenti, S. CARBONE - M. LOPEZ DE GONZALO, *L'arbitrato marittimo*, in *Arbitrato – Profili di diritto sostanziale e processuale* (a cura di Alpa e Vigoriti), Torino, 2013, pag. 1293; A. LA MATTINA, *L'arbitrato marittimo e i principi del commercio internazionale*, Milano, 2012, pag. 132; M. LOPEZ DE GONZALO, *Continuità e discontinuità nella giurisprudenza italiana in tema di clausole compromissorie stipulate per relationem*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2001, pag. 921; G. RIGHETTI, *Clausola compromissoria per relationem: dai requisiti di forma all'indagine sull'esistenza del accordo compromissorio*, in questa *Rivista*, 1998, pag. 1349.

[2] Oltre alle sentenze citate in motivazione, e cioè Cass. 1 marzo 2002, n. 3029, *UMS Generali Marine c. Clerici Agenti*, in questa *Rivista*, 2004, 468; Cass. 11 settembre 1979, n. 4746, *Lloyd Continental c. Navigazione Alba*, in questa *Rivista*, 1980, 31 e Cass. 21 novembre 1984, n. 5945, *Bangkok Int. Motors c. Ag. Mar. Sagital*, in questa *Rivista*, 1985, 536 (questa relativa ad una clausola attributiva di giurisdizione) cfr. anche le analoghe prese di posizione della Corte di Giustizia europea, in relazione all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968 nelle sentenze 19 giugno 1984, causa 71/83, *Partenreederei Tilly Russ c. Nova*, in questa *Rivista*, 1985, 580, 16 marzo 1999, causa C-159/97, *Trasporti Castelletti c. Hugo Trumpy*, in questa *Rivista*, 1999, 507 e 9 novembre 2000, causa C-378/98, *Coreck Maritime c. Handelsveem*, in questa *Rivista*, 2001, 251. In argomento cfr. S. CARBONE - C. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2016, pag. 241 e M. LOPEZ DE GONZALO, *Giurisdizione civile e trasporto marittimo*, Milano, 2005, pag. 212.

M. LOPEZ DE GONZALO

Tribunale di Ravenna 16 febbraio 2017

Motivi della decisione. – Con la presente azione Louis Dreyfus Commodities S.p.a. citava in giudizio Margest S.r.l. e Sea Star Marine Ltd. per ottenere il risarcimento dei danni patiti per ammanco di merci, quale ricevitrice in un trasporto marittimo di beni imbarcati in Argentina sulla m/n *Loxandra*, di cui la Margest è agente raccomandatario.

Si costituiva in giudizio Sea Star Marine Limited, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e contestando nel merito le avverse deduzioni. Margest rimaneva contumace.

La causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni sull'eccezione preliminare del difetto di giurisdizione.

Il trasporto di merce di cui è causa è stato eseguito sulla base di un *charter party* stipulato in data 4 aprile 2013 tra Sea Star Marine Limited e la Louis Dreyfus Commodities Ocean Freight, contenente al punto 17 una clausola secondo la quale qualsiasi controversia tra armatore e noleggiatore sarebbe stata deferita ad arbitrato a Londra secondo l'Arbitration Act 1994 e successive modifiche.

Detta clausola veniva poi richiamata nelle clausole aggiuntive e, in particolare, al n. 64, in cui si ribadiva la competenza arbitrale per eventuali controversie, chiarendo anche le modalità di nomina degli arbitri e precisando che il contratto era regolato dalla legge inglese.

Questo *charter party* è espressamente richiamato nel frontespizio delle polizze di carico in virtù delle quali la ricevitrice agisce nel presente giudizio, con espressa indicazione della data di stipula; nel retro delle medesime polizze è poi previsto testualmente che tutti i termini del *charter party* indicato nel frontespizio, compresa la clausola di arbitrato o di risoluzione delle controversie, si intendono richiamati.

Il richiamo esplicito nella polizza di carico al *charter party* in oggetto appare sicuramente completo e risulta chiaro anche il riferimento alla clausola arbitrale in esso contenuta. Sussiste quindi la relazione perfetta richiesta dalla giurisprudenza per intendere l'accordo in questione specificamente richiamato.

Pertanto, nel caso di specie, il firmatario del *charter party* è la Louis Dreyfus Ocean Freight, società collegata alla società italiana ricevitrice della merce Louis Dreyfus Commodities S.p.a.

In ordine poi alla questione della terzietà della società attrice rispetto ai firmatari del contratto, in questa sede si aderisce a quella giurisprudenza che ha chiarito come, in tema di trasporto marittimo, la clausola derogatrice della giurisdizione del giudice italiano che le parti contraenti abbiano inserito validamente nel contratto e riportato nell'originale della polizza di carico, sia operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione, senza che si renda necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento, degli adempimenti formali e condizionanti la validità della clausola medesima tra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione tra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna della merce che scaturisce dalla polizza in favore del portatore, nonché del subingresso del giratario di essa nei diritti e negli obblighi del caricatore (cfr. Cass. Ord. 3029/2002; 4746/1979; 5945/1984).

Per tutti tali motivi va affermata la competenza arbitrale a conoscere la controversia in oggetto e va conseguentemente dichiarato in questa sede il difetto di giurisdizione.

Condanna alle spese secondo soccombenza, considerato, ai fini della liquidazione del compenso, il motivo della decisione su una eccezione preliminare. (*Omissis*)